

Sulle pene alternative zero automatismi

Lettera al ministro sul decreto carcere

RICCARDO POLIDORO*

Illustre Ministro, Le scrivo così mi distraigo un po'... e, nell'auspicio che Lei non sia troppo lontano dalla realtà dell'Esecuzione Penale in Italia, chiaramente descritta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel gennaio 2013 e dalle motivazioni che hanno spinto il nostro Parlamento a emanare la Legge Delega nel giugno 2017, ma anche dall'effettivo contenuto della Riforma dell'Ordinamento Penitenziario che a tale Delega dava attuazione, è necessario chiarire alcuni punti.

Nella Sua dichiarazione, riportata dall'Agenzia Ansa il 21 giugno scorso, Lei afferma che "sull'esecuzione penale esterna c'è un equivoco di fondo, come se questo Governo volesse mettere le persone in carcere e scordarsele: assolutamente no. Questo Governo vuole fare in modo che se un detenuto esce dal carcere e ha possibilità d'inserirsi nella società, lo faccia non perché ci

IL GUARDASIGILLI BONAFEDE SOSTIENE CHE L'IMPORTANTE È DECIDERE SULL'AFFIDAMENTO IN PROVA DI CIASCUN DETENUTO, CON SPECIFICA VALUTAZIONE: È PROPRIO QUANTO PREVEDE LA RIFORMA

sono degli automatismi, ma perché lo Stato ha valutato il percorso di reinserimento sociale, senza minare la certezza della pena".

Chi Lei scrive ha coordinato il Tavolo degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale che aveva ad oggetto gli ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo, e ha fatto parte della Commissione ministeriale per la Riforma presieduta dal Professore Glauco Giostra. Le posso assicurare che se un "equivoco di fondo" c'è, è da ravvisarsi rispetto al contenuto del progetto di Riforma, che alcun automatismo prevede nella concessione delle misure alternative, oggi di comunità, e certamente non "mina la certezza della pena".

In premessa va ricordato che nell'articolo 27 della Costituzione, al comma 3, è scritto "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". L'uso del plurale e non del singolare – la pena – non lascia alcun dubbio sulla circostanza che l'esecuzione della condanna può essere attuata anche con modalità diverse dal carcere, tra queste certamente l'esecuzione penale esterna. Il detenuto che ottiene l'affidamento in prova al servizio sociale non è un uomo libero ma sta scontando la sua pena attraverso un programma di trattamento che dovrebbe prepararlo al reinserimento nella società. Egli, dunque, continua ad espriare la

condanna e la pena non perde affatto di valore. In tema di "equivoci" sarebbe meglio usare il termine "pene" alternative o di comunità, in quanto la definizione "misure" certamente può trarre in inganno e far ritenere che l'esecuzione della pena sia cessata.

Chiarito tale aspetto, non secondario, va ribadito che la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario non prevede alcun automatismo nella concessione dell'esecuzione della pena all'esterno del carcere, ma ne affida ai Magistrati di Sorveglianza la concessione, attraverso la valutazione soggettiva ed oggettiva dei dati in loro possesso. E' la Magistratura che viene investita del potere di decidere, con quella discrezionalità che già le viene attribuita quando deve determinare l'entità della pena tra un minimo e un massimo, nel processo di merito, e spesso la forbice è molto ampia. Perché, quindi, opporsi a tale discrezionalità nell'esecuzione penale?

Illustre Ministro, la Sua dichiarazione è in linea con quanto previsto dalla Riforma, con quanto chiesto dall'Europa e con quanto scritto nella legge Delega. Quest'ultima scadrà il prossimo 4 agosto e il Governo di cui fa parte potrebbe non farla decadere, restituendo dignità al nostro Paese. Concludo, la distrazione è finita e il ritorno alla realtà mi preoccupa.

***RESPONSABILE
DELL'OSSERVATORIO
CARCERE DELL'UNIONE
CAMERE PENALI ITALIANE**